

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

VISTI gli atti del procedimento avente ad oggetto:

RECLAMO RISARCITORIO (art. 35-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354)

formulato, ai sensi dell'art.35-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, da:

G. G., nt xxx il giorno xxx, attualmente detenuto presso la CC Tolmezzo; sciogliendo la riserva di decidere formulata all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA*Il reclamo*

1. Con reclamo formulato personalmente, il detenuto in epigrafe generalizzato ha proposto reclamo ai sensi degli artt.35-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 (c.d. ordinamento penitenziario), ritenendo violato, per effetto di condizioni detentive contrarie alla dignità della persona, l'art.3 CEDU.

1.1. L'interessato, precisamente, afferma di avere subito un trattamento detentivo contrario alla evocata disposizione di matrice europea nel corso della esecuzione del regime di sorveglianza particolare ex art.14-bis, ord. penit., cui egli è stato sottoposto dal 22.5.2015 al 30.9.2015 in forza di due decreti del Capo del DAP rispettivamente dd.22.5.2015 e 11.8.2015. Tali provvedimenti amministrativi, successivamente, sono stati ritenuti illegittimi - quanto alle modalità concrete di attuazione - dal Tribunale di sorveglianza di Trieste con ordinanza dd.29.09.2015. In tutto questo periodo, il reclamante allega di essere stato allocato in una cella priva di corredo - eccettuato il letto, il tavolo e lo sgabello - e limitato nella socialità con gli altri soggetti detenuti. In particolare, il soggetto afferma di essere stato privato della tv, dello specchio, delle ante degli armadietti, di avere avuto divieto di frequentare la palestra e la saletta ricreativa con i compagni e di lavorare; afferma, inoltre, l'istante, di essere stato limitato nella possibilità di possedere alcuni oggetti, quali il fornellino scaldavivande, le pentole e altri oggetti di uso comune, subendo inoltre perquisizioni giornaliere all'interno della camera. Il detenuto allega, inoltre, che il regime di cui all'art. 14bis, ord. penit., gli sarebbe stato applicato in seguito a rapporto disciplinare elevato l'11.7.2015, per cui ha scontato gg.15 di E.A.C., in base ad una procedura che ritiene illegittima e per tale ragione già sottoposta al vaglio del competente Magistrato di sorveglianza.

1.2. Assumendo di avere subito - per effetto dell'applicazione del regime di cui all'art.14-bis, ord. penit., un trattamento inumano e degradante, il reclamante chiede, quindi, il risarcimento previsto dall'art.35-ter, ord. penit.

1.3. Dagli atti risulta che il detenuto reclamante è stato ininterrottamente sottoposto al regime di sorveglianza particolare dal 23.5.2015 al 30.9.2015, per effetto del decreto del Capo del D.A.P. dd.22.5.2015, prorogato per la durata di mesi tre con decreto del Capo del D.A.P. dd.11.08.2015. Tale ultimo

provvedimento è stato annullato, quanto alle modalità attuative, dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste dd.29.9.2015.

La posizione dell'Amministrazione

2. La Direzione della CC Tolmezzo, con la nota dd.21.10.2015, ha dichiarato che il detenuto è stato sottoposto, dalla data del 22.5.2015 fino al 30.9.2015, al regime di sorveglianza particolare di cui all'art.14-bis, ord. penit., che non ha limitato in alcun modo lo spazio detentivo disponibile per il detenuto, costantemente mantenutosi al di sopra dei 3 mq. e gli ha consentito di permanere almeno due ore al giorno all'esterno della camera di detenzione. La Direzione penitenziaria di Tolmezzo, nella memoria citata, precisa che presso l'istituto tolmezzino non esistono le c.d. "celle lisce". Tutte le stanze detentive sono dotate di adeguato ricambio d'aria e di adeguata illuminazione, naturale e artificiale. I locali docce sono accessibili quotidianamente.

2.1. Con memoria dd.3.5.16, la Direzione CC Tolmezzo ha, altresì, rilevato che il detenuto non spiega i motivi per cui la mancanza di determinati oggetti o arredi gli avrebbe causato una sofferenza morale tale da costituire grave pregiudizio ai sensi dell'art. 3 CEDU, ragion per cui il ricorso sarebbe del tutto generico. La Direzione penitenziaria chiede che il reclamo sia dichiarato inammissibile per genericità, non sussistendo inoltre, nella fattispecie, né la gravità né l'attualità del pregiudizio subito.

Il diritto applicabile e le caratteristiche del pregiudizio risarcibile

3. In via preliminare, si osserva che, nella fattispecie, l'interessato aziona, mediante lo strumento del reclamo ai sensi della disposizione dell'art.35-ter legge 26 luglio 1975, n.354, una tutela "compensativa" e specifica prevista dalla richiamata disposizione penitenziaria, in relazione al ristoro del danno esistenziale asseritamente subito in relazione a violazioni dei propri diritti inerenti al trattamento penitenziario somministratogli nel corso della pregressa detenzione. Nella fattispecie, pertanto, viene in rilievo il profilo risarcitorio, in relazione al danno non patrimoniale che l'interessato afferma di avere patito a causa del comportamento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La norma dell'art.35-ter, ord. penit., invocata dal reclamante prevede che qualora il ricorrente sia stato detenuto "in condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali... come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto ...il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito pregiudizio". Lo specifico rimedio risarcitorio esperibile ai sensi dell'art.35-ter, ord.penit., di fronte al giudice di sorveglianza è dunque soggetto a un duplice presupposto, ben definito dall'architettura normativa. Il ricorso è, anzitutto,

testualmente collegato – nell'ipotesi disciplinata al comma 1 della norma in esame - alle situazioni indicate nell'art. 69, comma 6, lett. b), della medesima legge: ad un contesto, dunque, di accertata sussistenza di un pregiudizio afferente alla violazione del diritto fondamentale, quale sancito dall'art. 3 CEDU.

5. La disposizione penitenziaria *de qua* individua, pertanto, il pregiudizio oggetto del rimedio compensativo invocato dall'interessato precisando le caratteristiche concrete che il trattamento deve rivestire: la detenzione deve essere stata tale da violare l'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo. Sotto quest'ultimo aspetto, il rinvio deve, dunque, intendersi come un riferimento preciso alla nozione di "detenzione inumana e degradante" rinvenibile nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, precisamente richiamata dal d.l. n.92/2014. La Corte Europea ha individuato il contenuto dell'art. 3 CEDU: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti" quale istituto applicabile anche alla persona detenuta, che appare anzi bisognosa di una tutela maggiore in relazione alla vulnerabilità della sua condizione, che la pone in posizione di totale sottoposizione alla responsabilità statale. In tale contesto si è affermato che le modalità di esecuzione della detenzione debbono essere compatibili con il rispetto della dignità umana e non devono sottoporre l'interessato ad uno stato di sconforto o ad una prova d'intensità eccedente il livello di sofferenza che inevitabilmente deriva dalla restrizione, avuto anche riguardo alla tutela della salute ed al benessere del detenuto, che debbono essere adeguatamente assicurati.

6. Il riferimento portato dall'art.35-ter, ord. penit., alla disposizione dell'art. 69 della medesima legge penitenziaria cit., definisce ulteriormente l'ambito della cognizione del magistrato di sorveglianza in relazione all'applicazione dello specifico rimedio risarcitorio in esame, poiché precisa che la lesione accertata, per fondare una pronuncia di addebito a carico dell'Amministrazione penitenziaria suscettibile di risarcimento, deve consistere in un pregiudizio << attuale e grave >> della posizione soggettiva del detenuto o dell'internato (art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit.). Fuoriescono, pertanto – a parere di questo magistrato - dal concetto di "attualità del pregiudizio" sia le eventuali violazioni al diritto convenzionale subite in relazione a detenzioni pregresse rispetto all'attuale vicenda esecutiva (sofferte, cioè, in forza di titoli esecutivi diversi da quello attualmente in esecuzione, ovvero periodi presofferti separati dalla detenzione attuale da una soluzione cronologica che ne ha interrotto la continuità); sia le violazioni che, pur correlate a detenzione riferibile all'esecuzione in corso al momento della domanda, non siano tuttavia attuali poiché *medio tempore* oggetto di risarcimento davanti al giudice civile ovvero indennizzate dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della CEDU, ovvero ancora si riferiscano a pregiudizio non ancora concreto e attuale poiché proiettato nel futuro della esecuzione in corso. Con riguardo al requisito dell'"attualità" del

pregiudizio sofferto, si osserva ancora che una lettura rigorosa del testo normativo imporrebbe di concludere che la competenza del magistrato di sorveglianza perduri sino a quando duri il trattamento lesivo, dovendo recedere qualora quest'ultimo venga, per qualunque ragione, a cessare. Occorre, tuttavia, osservare che il pregiudizio è l'effetto dell'attività lesiva e, anche quando quest'ultima sia cessata, rimane "attuale" sino a quando non è risarcito, come la stessa Corte europea ha più volte ribadito. Ne consegue che il magistrato di sorveglianza è competente a decidere anche quando la condizione detentiva contraria all'art.3 CEDU sia venuta meno, e che quando l'evocato art.69, comma 6, lett. b) si riferisce ad un "pregiudizio attuale" intende impropriamente, ma sicuramente riferirsi alla permanenza della situazione lesiva, che il magistrato di sorveglianza, anche a seguito di azione inibitoria ai sensi dell'art.35-*bis* ord. penit., può essere chiamato a rimuovere. Ed è in questa accezione che, *per relationem*, deve intendersi il concetto di attualità del pregiudizio "importato" nell'art.35-*ter* ord. penit. Tale interpretazione, se pure in contrasto con il tenore letterale, si palesa tuttavia imposta allo stato attuale, poiché il legislatore non ha ritenuto di chiarire con una norma di interpretazione autentica la portata applicativa del rimedio risarcitorio *de quo*, a pena di consegnare l'istituto alla sostanziale ineffettività, esponendo di conseguenza l'Italia a una nuova condanna in sede europea.

Le deduzioni preliminari

Sulla dedotta carenza del requisito dell'attualità del pregiudizio.

7. La Direzione CC Tolmezzo con memoria dd.03.05.2016, deduce l'inammissibilità della pretesa risarcitoria azionata dall'interessato con riferimento alla ritenuta non attualità del pregiudizio lamentato. Sul dedotto profilo, invero, si richiamano le osservazioni già svolte con riguardo alla interpretazione sistematica sulla valenza del detto requisito, per ribadire che l'attualità del pregiudizio evocata dal rinvio della disposizione dell'art.35-*ter*, ord. penit., al disposto dell'art. 69, ord. penit., non può che intendersi – pur alla luce del forte argomento interpretativo derivante dal dato letterale – nel senso che risultano "attuali" le lesioni all'art. 3 CEDU non ancora risarcite. Tale lettura è sostanzialmente "obbligata" a pena di una sostanziale ineffettività pratica dell'istituto riparativo introdotto con il d.l. 92/14, che esporrebbe l'Italia ad una nuova condanna in sede europea. Si rileva, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità si è in prevalenza orientata per l'accoglimento dell'indirizzo che non richiede l' "attualità" del pregiudizio ai fini della ammissibilità della pretesa risarcitoria azionata dall'interessato (Cass., Sez. 1, 16.7.2015, n. 46996, in *Guida dir. online*, cit.).

Sulla dedotta genericità dell'istanza

8. La Direzione dell'istituto penitenziario di Tolmezzo, con memoria dd.03.05.2016, deduce la genericità e l'indeterminatezza della richiesta risarcitoria formulata dal detenuto, che dovrebbe assolvere ad un preciso onere probatorio che, invece, nella fattispecie non risulta soddisfatto alla luce della genericità delle allegazioni. Con riguardo a tale profilo, questo Giudice ritiene che l'istanza risarcitoria qui in esame non possa ritenersi inammissibile, stante la circostanza che il soggetto ha assolto – sia pure parzialmente - all'onere di allegazione che incombe all'istante nelle materie affidate al governo della magistratura di sorveglianza. Invero, poiché nel vigente sistema processuale come, fra l'altro, si desume, per la fase esecutiva, dal disposto dell'art.666, comma quinto, cod. proc. pen., non sussiste un onere probatorio in senso stretto a carico (dell'imputato o) del condannato che invochi un provvedimento giurisdizionale per se' favorevole, bensì un più limitato onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare ed indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombando poi all'autorità giudiziaria il dovere di procedere ai relativi accertamenti, deve escludersi che chi proponga istanza risarcitoria ai sensi dell'art.35-ter ord. penit. sia tenuto a provare in senso civilistico la sussistenza della propria pretesa. Più specificamente, poi, la presenza di un tale onere non può desumersi dall'art.35-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, aggiunto dall'art.1, d.l. n.92/14, il quale nulla dispone, appunto, circa specifici oneri probatori in capo all'interessato. A fronte delle allegazioni dell'interessato (che, comunque devono consistere in deduzioni minime per consentire di valutare se la domanda è fondata: Cass. I, 13.5.2015, n.22165, Bruzzese), corrisponderà un'attività officiosa di acquisizione degli elementi istruttori utili per la decisione (vedasi, in termini, con specifico riferimento al rimedio risarcitorio de quo, Cass. pen., Sez. I, 13.5.2015, n.22164, Ferraro. Negli stessi termini, cfr. Cass. Pen., Sez. I, 9 agosto 1996, n.4133, Marforio, CED; Cass. pen., Sez.V, 18 gennaio 2000, n.4692, Sciuto, CED). Nel caso di specie, l'istante ha indicato i periodi detentivi cui si riferisce la domanda e ha descritto in termini precisi le condizioni di detenzione cui egli è stato sottoposto nel corso della esecuzione della sorveglianza particolare. Ne consegue che, nella fattispecie, l'onere di allegazione può ritenersi sostanzialmente assolto, così che la sussistenza della pretesa risarcitoria sarà valutata alla luce delle risultanze istruttorie emergenti.

Gli elementi rilevanti e la valutazione del caso in esame

9. Il reclamo del detenuto veicola – mediante lo strumento di cui all'art. 35-ter, ord. penit.- una richiesta di risarcimento del danno morale subito in relazione al periodo di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, sostenuta da due elementi dedotti dal reclamante: a) il regime particolare sarebbe stato disposto e mantenuto illegittimamente stante l'illegittimità della procedura applicativa sanzione disciplinare applicatagli presso la CC Cuneo; b) il regime particolare

sarebbe stato applicato con modalità tali da costituire in concreto una violazione dell'art.3 CEDU.

10.Entrambe le doglianze si fondano sul contenuto dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste dd.29.09.15 che, in accoglimento del ricorso dell'interessato, ha disposto <<la disapplicazione del decreto ex artt. 14 bis e 14 ter O.P. emesso dal Capo del DAP il giorno 11 agosto 2015 nei confronti di G. Giuseppe e l'inefficacia dei conseguenti provvedimenti esecutivi; ferme restando le limitazioni e le prescrizioni connesse al regime di cui all'art. 41-bis O.P.>>. L'evocata ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha ritenuto il decreto del Capo del D.A.P. dd.11.08.2015 affetto da carenza motivazionale con riguardo non già ai presupposti applicativi del regime di sorveglianza particolare (a tal proposito, il Tribunale di Sorveglianza ha confermato l'irrilevanza a tal fine di eventuali vizi dei procedimenti di applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dell'interessato) quanto alla ravvisata carenza motivazionale in ordine alle concrete modalità detentive applicate e "disapplicandolo" quindi nella sua parte dispositiva concernente le limitazioni disposte con riferimento all'utilizzo di determinati apparecchi e al possesso e utilizzo di determinati oggetti e arredi.

11. Il reclamo è fondato, nei termini di seguito precisati.

12. Con riguardo al primo profilo di doglianza, invero, si è già rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con la decisione dd.29.9.2015 sopra richiamata, abbia espressamente escluso che il regime di sorveglianza particolare di cui all'art.14-bis, ord. penit, sia stato applicato e mantenuto in carenza dei relativi presupposti applicativi, cosicché, sotto tale aspetto, non si può ravvisare alcuna illegittimità causativa di pregiudizio nei confronti della posizione del reclamante.

13. Con riferimento alla doglianza relativa alle modalità concrete di applicazione della sanzione disciplinare, esse – come si è già accennato - sono state ritenute dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste non illegittime in sé, quanto, piuttosto, è stata rilevata una carente motivazione circa le ragioni dell'applicazione di alcune particolari restrizioni. In altri termini, il Giudice collegiale non ha affermato che quelle particolari restrizioni costituissero un trattamento inumano o degradante in sé considerate (e, del resto, sotto tale profilo, la stessa CEDU ha confermato la legittimità del ben più gravoso e prolungato regime detentivo speciale di cui all'art.41-bis, ord. penit., alla luce della particolare virulenza del fenomeno mafioso), bensì ha preso atto che le dette limitazioni non fossero sorrette da adeguato impianto motivazionale e risultassero, pertanto, limitazioni ingiustificate all'esercizio delle facoltà personali del detenuto.

14. Nel caso di specie, pertanto, viene in rilievo la circostanza che all'interessato sono state applicate una serie di importanti limitazioni nello svolgimento della propria quotidianità – quali sopra indicate – in carenza di una valida motivazione

affidente a specifiche esigenze di ordine e sicurezza. In concreto, le restrizioni oggetto della censura del Tribunale di Sorveglianza di Trieste con la sopra citata ordinanza hanno riguardato il divieto di utilizzo del televisore e di alcuni oggetti (specchio, fornello a gas, stoviglie) che l'organo collegiale ha ritenuto del tutto ingiustificate.

15. Il rispetto della dignità della persona richiede che l'esercizio dei diritti sia effettivamente riconosciuto, tutelato e che le eventuali limitazioni disposte nella fase dell'esecuzione penale trovino puntuale giustificazione in esigenze di ordine e sicurezza. In assenza delle predette esigenze, la limitazione all'esercizio dei diritti "acquisterebbe unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale", come tale incompatibile con la finalità rieducativa della pena per come delineata nell'art.27, terzo comma, della nostra Costituzione (Corte cost., sent. n.135/2013), dal momento che la centralità della dignità, del rispetto dei diritti dell'uomo e del libero sviluppo della personalità, ben presente nella Costituzione repubblicana, non può non avere implicazioni anche nella fase della espiazione della pena, specie detentiva: "chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità" (Corte cost, sent. n.349/1993). Ogni *vulnus* ai diritti inviolabili del condannato, che non derivi dalle restrizioni strettamente indispensabili per la privazione della libertà, ne offende, pertanto, la dignità e preclude *ipso facto* la possibilità che la pena possa svolgere la funzione rieducativa, essendo impossibile rieducare alla legalità un soggetto illecitamente umiliato nella sua dignità di uomo. In questi casi, peraltro, non viene soltanto meno la possibilità che la pena assolva il suo compito risocializzante, ma persino che venga eseguita. In tal senso, almeno, il perentorio monito rivolto dalla Consulta al legislatore con riguardo alle condizioni degradanti dovute al sovraffollamento (Corte cost., sent. n.279/2013).

16. A questa premessa valoriale consegue che violazione all'art. 3 CEDU può verificarsi non solo se il trattamento detentivo praticato alla persona detenuta o internata costituisca in sé una pratica inumana e degradante; ma anche se modalità di detenzione non di per sé illegittime o contrarie alla disposizione di matrice europea benché oggettivamente assai gravose per chi le subisca (si pensi al regime speciale di cui all'art.41-bis, ord. penit. ed allo stesso regime di sorveglianza particolare che qui occupa) siano applicate in carenza dei presupposti e delle finalità stabiliti dalla legge che ne giustificano, in determinati ed eccezionali ipotesi, la somministrazione che, altrimenti, si risolverebbe in concreto in pratiche ingiustificatamente limitative delle facoltà personali del detenuto imposte senza alcuna valida ragione.

17. Nel nostro ordinamento, l'istituto della sorveglianza particolare, disciplinato dagli artt.14bis e ss. della l. n. 354/75, prevede la facoltà dell'Amministrazione penitenziaria la facoltà di sottoporre a regime di sorveglianza particolare per non

più di sei mesi, ad ogni modo prorogabile anche più volte, ciascuna delle quali non superiore a tre mesi, quei condannati, internati e imputati che compromettono la sicurezza e l'ordine degli istituti in cui si trovano, attraverso violenza, minacce o avvalendosi dello stato di soggezione degli altri detenuti. L'istituto, collocato nel III capo dell'ordinamento penitenziario, dedicato alle "modalità di trattamento", ha esclusivo carattere preventivo-cautelare, diretto a salvaguardare l'ordine e la sicurezza degli istituti carcerari.

18. Ciò posto, nel caso di specie si è, in definitiva, in presenza di un trattamento penitenziario particolarmente incisivo delle facoltà personali dell'interessato, che è stato ristretto per oltre quattro mesi in una c.d. "cella liscia", senza che a tale regime corrispondessero effettive ragioni di ordine e sicurezza dell'istituto. Con riguardo al profilo se le modalità concrete di esecuzione della sorveglianza particolare cui il soggetto è stato sottoposto costituiscano trattamento contrario all'art. 3 CEDU, si osserva che la c.d. "cella liscia", vale a dire la collocazione di un soggetto in una camera detentiva dotata unicamente di letto, tavolo e sgabello, priva dei consueti oggetti di corredo di una cella detentiva (come ad es. il televisore, l'armadio con ante, il fornellino individuale, le stoviglie, lo specchio) costituisce certamente oggettiva lesione del diritto al trattamento secondo principi di umanità e del rispetto della dignità umana (art.27 comma 3 Cost), dal momento che il detenuto viene a trovarsi in uno spazio in cui difettano non solo le condizioni per una vita dignitosa, ma soprattutto la possibilità di esprimere la propria personalità nella sua interezza e di svilupparla (artt. 2 e 3 Cost.). Si deve, pertanto, ritenere che soltanto in via eccezionale tale trattamento possa essere praticato, negli stretti termini temporali necessari a fronteggiare ed elidere accertati comportamenti del detenuto pericolosi per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza interna (e quindi rientrare nella "copertura" assicurata dalla disposizione dell'art. 14 quater, comma 1, ord.penit.).

19. Ne consegue che, qualora le prescrizioni adottate non siano strettamente funzionali – come, nel caso in esame, ha affermato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste dd.29.9.2015 sopra richiamata - all'assolvimento delle dette esigenze preventive, esse integrano un trattamento detentivo immotivatamente afflittivo e suscettibile di arrecare al detenuto un pregiudizio grave, soprattutto qualora esso sia protratto per un apprezzabile lasso di tempo. Nel caso di specie, il trattamento detentivo particolarmente rigoroso ha inciso sul detenuto per oltre quattro mesi, dal 22.5.15 al 30.9.15 e tale durata appare considerevole e tale da fondare la gravità del pregiudizio sofferto. Deve, inoltre, essere considerato che, nel corso della sottoposizione alla sorveglianza particolare con le modalità poi giudicate illegittime dal Tribunale di sorveglianza di Trieste, il soggetto è stato altresì sottoposto al regime detentivo speciale del "41-bis" e tale effetto cumulativo ha indubbiamente accresciuto la sofferenza psicologica del detenuto.

Conclusioni

20. Alla luce di tali considerazioni, la doglianza del reclamante deve trovare accoglimento, considerato che deve ritenersi accertata l'illegittimità delle modalità applicative della sorveglianza particolare nei termini accertati dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste sopra evocata e che tali modalità, poiché oggettivamente costituenti trattamenti contrari alla dignità e umanità della detenzione, costituiscono violazione dell'art. 3 CEDU poiché applicate senza alcuna valida giustificazione relativa alle esigenze preventive cui il regime disciplinato dall'art.14-bis ord. penit. è finalisticamente rivolto. Tale violazione deve qualificarsi grave poiché protrattasi per oltre quattro mesi e in costanza di regime detentivo speciale, che ha costituito un moltiplicatore della sofferenza morale del soggetto che vi è stato sottoposto.

21. Ne consegue che deve ritenersi accertato che il detenuto in epigrafe generalizzato ha subito un trattamento contrario all'art. 3 CEDU nel corso della detenzione sofferta dal 22.5.2015 al 30.9.2015, per un totale di giorni 132 (centotrentadue) e dunque – ai sensi dell'art.35-ter, ord. penit. - l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di risarcimento nella misura di giorni 1 ogni 10 di accertata detenzione in condizioni inumane e degradanti, in cui il soggetto ha sofferto, del che deve essere riconosciuta – in parziale accoglimento dell'istanza - una riduzione della pena attualmente in esecuzione per un totale di gg.13 (tredici), non potendosi tenere conto del residuo di gg.2 (due), stante la rigida previsione di legge che impone uno stretto rapporto di 1 giorno di riduzione pena per ogni 10 gg. di accertata violazione).

22. Con riferimento al residuo di gg.2 (due), si deve ritenere che in tal caso vada liquidata una somma per il numero di giorni eccedenti. Ancorché non espressamente prevista, tale soluzione sembra essere l'unica sistematicamente plausibile, non potendosi né disporre riduzioni di pena per frazioni di giorno (ipotesi esclusa dal disposto di legge), né lasciare senza risarcimento giorni di trattamento inumano soltanto perché non raggiungono il numero di dieci che consentirebbe di ridurre un giorno di pena (soluzione che si tradurrebbe in una denegata giustizia). D'altra parte, se il periodo di trattamento detentivo inumano è inferiore a quindici giorni (quindi anche a dieci) è previsto un risarcimento economico (comma 2, art.35-ter ord. penit.), che va altresì disposto per i giorni di detrazione eccedenti quelli ancora da espiare (comma 3, art.35-ter ord. penit.): non sarebbe costituzionalmente ammissibile una soluzione diversa per la situazione *de qua*. Ne consegue che deve essere riconosciuta la liquidazione monetaria nella misura di legge (8 euro/die) per gg.2 e dunque la somma di euro 16,00 (sedici/00).

23. Nulla per le spese.

P. Q. M.

Sentito il parere del P.M., esaminate le conclusioni delle parti che hanno concluso come in atti;

Visti gli artt.35-ter della legge 354/1975, art. 666, c.p.p.;

A C C O G L I E

la domanda risarcitoria proposta dal detenuto in epigrafe generalizzato con riferimento alla detenzione sofferta dal 22.5.2015 al 30.9.2015, per un totale di giorni 132 (centotrentadue) e, per l'effetto,

R I D U C E

a titolo compensativo ai sensi dell'art.35-ter, ord. penit., la pena residua attualmente in esecuzione di cui al titolo in epigrafe indicato nella misura di gg. 13 (tredici);

D I S P O N E

in favore del ricorrente, in epigrafe generalizzato, la somma di euro 16,00 (sedici/00), a titolo di liquidazione pecuniaria del residuo pregiudizio sofferto (gg.2) per violazione dell'art. 3 CEDU;

Nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e l'archiviazione.

Udine-Tolmezzo, li 19 maggio 2016.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

(dott.Fabio FIORENTIN)

Depositato in Cancelleria
Udine,